

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, SCHIAVETTI, MILILLO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1965

Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri della guerra 1915-1918 e 1940-1945

ONOREVOLI SENATORI. — La materia del riconoscimento del diritto al computo della campagna di guerra è attualmente regolata da due testi di legge e precisamente dal decreto luogotenenziale n. 1207 del 4 settembre 1916 e dalla legge 24 aprile 1950, n. 390. Nel primo testo non è previsto alcun diritto al riconoscimento delle campagne di guerra per i periodi trascorsi in prigionia dai militari che parteciparono al conflitto 1915-18. Nel secondo testo lo stesso diritto non viene riconosciuto per i periodi trascorsi in prigionia dai militari italiani catturati dagli eserciti nemici prima dell'8 settembre 1943, mentre a diverso trattamento sono sottoposti i militari catturati dopo l'8 settembre 1943 dalle truppe germaniche o giapponesi.

Pare ai proponenti che specialmente la disposizione che non considera come utili ai fini del riconoscimento del diritto al computo delle campagne di guerra per i periodi trascorsi in prigionia in Austria e in Germania, durante gli anni 1915-16-17-18 sia quanto mai ingiusta se si considera il fatto che i morti in prigionia specie negli ultimi

due anni dalla prima guerra mondiale superarono a causa degli stenti, delle privazioni, della fame, il numero di morti in combattimenti del periodo corrispondente.

Pare ai proponenti che il criterio di riguardare al prigioniero di guerra come a persona disonorata militarmente o quantomeno sospetta appartenga a concezione sorpassata e degna del medioevo piuttosto che dei tempi moderni.

Uguale ragionamento si deve considerare valido per i prigionieri catturati dagli inglesi o dagli americani che trascorsero lunghi e dolorosi periodi lontani dalle case e dalle famiglie di niente colpevoli se non di essere stati mandati a combattere una guerra ingiusta e dalla grandissima parte di loro non sentita e non voluta.

I proponenti, pertanto, credono sia giunto il momento di sanare una così palese ingiustizia che danneggia tanti valorosi e sfortunati combattenti che non possono godere dei benefici a tanti altri riservati, sia nelle carriere, negli scatti di stipendio, nel computo delle pensioni, eccetera.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Hanno diritto al computo delle campagne di guerra tutte le categorie di militari e di assimilati previste dal decreto luogotenenziale n. 1207 del 27 settembre 1916 e dalla legge n. 390 del 24 aprile 1950 « anche per i periodi trascorsi in prigionia » semprechè abbiano ottenuto il giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio all'atto del impatrio.